



COMUNE DI SALZA DI PINEROLO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 6 del 23-02-2021

OGGETTO: ARTICOLO 82 COMMI 1 E 8 TUEL DEFINIZIONE INDENNITÀ PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventitrè del mese di febbraio alle ore 14:00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr./As.
Sanmartino Ezio	Sindaco	Presente
Sanmartino Franco	Assessore	Assente
Breuzza Orlando	Vice Sindaco	Presente

Totale Presenti 2, Assenti 1

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Solaro Graziano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che questo Comune alla data del 31 dicembre 2018 penultimo anno (art. 156 TUEL), secondo i dati ISTAT conta n. 77 abitanti residenti;

RICHIAMATO l'art. 57-quater, comma 1, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. *Decreto Fiscale*) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che ha introdotto dopo il comma 8 dell'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il seguente: *"8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti."*

RICHIAMATO altresì l'art. 57-quater, commi 2 e 3, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. *Decreto Fiscale*) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dal citato art. 82, comma 8-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che sarà ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

CONSIDERATO che, dividendo l'importo del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il numero dei comuni interessati, l'ammontare del contributo a copertura parziale del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di cui il comune potrebbe beneficiare è di circa € 2.200,00;

RICHIAMATO l'art. 82, commi 1 e 8, TUEL, che testualmente recitano:

"...1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;*
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle*

entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. n. 78/10)

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato...”;

RICHIAMATO altresì l'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/10, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/10, che testualmente recita:

“...7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti...”;

TENUTO CONTO dell'indennità di funzione per i componenti della Giunta Comunale nella misura prevista dal decreto ministeriale n. 119/00 ossia il *Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali* ove, all'art.4, si prevede che

“...1. Al vicesindaco di comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco [...]”;

6. Agli assessori di comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco [...]”;

e che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 TUEL, trova ancora applicazione:

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
da 3.001	a 5.000	Base	2169,12	433,82	325,37
		+5%	108,46	21,69	16,27
		+3%	65,07	13,01	9,76
		+2%	43,38	8,68	6,51

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/05 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in *riduzione* nella *misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005* i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

RILEVATO che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province introdotta dalla legge n. 266/05 è da ritenersi strutturale; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/10, convertito nella legge n. 122/10, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel citato decreto n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

RICHIAMATO il D.L. n. 112/08 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 TUEL;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 TUEL che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

RICHIAMATO il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900/TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/08, testualmente recita che *“non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento”*;

RICHIAMATO l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 del seguente tenore:

"...135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico...";

ATTESO che prima dell'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56, per il Comune di Salza di Pinerolo sarebbe stata prevista la presenza dei soli consiglieri comunali;

DATO ATTO che le esigenze di armonizzazione complessiva del sistema ordinamentale e di salvaguardia del funzionamento dell'Ente Locale comportano la necessaria presenza del Vice Sindaco per l'esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive che l'art. 53 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, assegna a tale figura, che prima dell'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56, doveva essere nominato tra i Consiglieri Comunali eletti;

ATTESO che, dopo l'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56, nei comuni fino a 3.000 è possibile provvedere alla nomina di massimo 2 assessori;

DATO ATTO che dopo l'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56, l'onere massimo per l'indennità di funzione mensile degli Assessori, compreso il Vice Sindaco non potrà essere complessivamente superiore al 15% dell'indennità percepita dal Sindaco ovvero € 174,30;

RITENUTO di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

DATO ATTO che l'Ente non ha applicato finora le maggiorazioni previste dal suddetto decreto n.119 all' art. 2 e non le applicherà neppure nel 2020:

- 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante;

- 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B.1 allegate al decreto;
- 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C.1 allegate al decreto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario Comunale;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

A) di **DEFINIRE** con decorrenza dal 1° gennaio 2021, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile agli amministratori:

SINDACO	€ 485,00
VICESINDACO	€ 90,00
ASSESSORE	€ 90,00

B) di **DARE ATTO** che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

C) di **DEMANDARE** al responsabile del competente settore gli adempimenti necessari, assicurando la copertura finanziaria sull'approvando Bilancio di previsione 2020;

D) di DARE ATTO che, per le finalità dell'art.1 comma 136 del D.L. 56/2014, non risultano variazioni in aumento in ordine agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali;

E) di DARE ATTO che la deliberazione è soggetta alla pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web;

Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara, accertata l'urgenza di provvedere immediatamente eseguibile la deliberazione in base all'articolo 134 comma 4 TUEL.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sanmartino Ezio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 23-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Solaro

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 23-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Solaro

Copia conforma all'originale un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 02-03-2021 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 02-03-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Solaro Graziano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 23-02-2021 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì, 02-03-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Solaro Graziano